

piantata tale pianta. Purchè però non la pianta da dodici spazza presso la terra di un altro, e da sei spazza dalla pianta di un altro così piantata come sopra. E che non sia tagliato o guastato alcun albero di castagne sopra il territorio del comune. E questo sotto pena di soldi cinque imperiali per qualsivoglia albero di castagne e per qualsivoglia volta. E qualunque degno di fede possa accusare, la quale pena sia di detto comune.

82. - DEL FIENO DA VENDERE.

Item hanno ordinato che in detta valle di Divedro il fieno si venda e comperi a computo di centonaro sotto pena di soldi cinque imperiali per qualunque persona contrafaciente e volta.

83. - DELLA TENZA DELLI BOSCHI DELLI INFRASCRITTI LUOGHI

Item hanno ordinato che li infrascritti boschi siano tensati e che in essi non si tagli da alcuna persona alcun legname verde. E questo sotto pena, per qualsivoglia persona e volta, di soldi cinque imperiali. Della quale pena due parti siano del detto comune, e la terza dell'accusatore, e qualsivoglia degno di fede possa accusare, come si contiene a basso.

84. - TENZA DEL LAVANCALO.

Item che sia tenso dal Lavancalo della Pianta in dentro e dal Lavancalo della Biglogna in fora ogni legname, nè per detto territorio si conduca alcun legname.

85. - TENZA DI CORTIGGIO.

Item che sia tenso ogni legname verde dal Sasso di Cortigio in fuori e dal Croppo della Tulliaga in fuori e dal Pertuso in fuori e dalli Chiusi della Tulliaga in dentro e da Balmalunesca sino al Croppo bello, eccetto le torte e le frasche.

86. - TENZA DI LEGNAME DI LARICE.

Item che sia tenso ogni legname di larice dal Sasso di Pellia e dalla Chiusa di Coaterio in basso e dalla Presa di Bauzi in basso e dal Riale di Calaioli in fuori. E questo si intende del legname che è nel territorio del comune.

87. - TENZA DI COGNA.

Item che sia tenso nel bosco di Cogna ogni legname di larice verde dal Corbario in fuori e dalli Sassi dell'Agro in basso.

88. - TENZA DI BROGGIO.

Item che sia tenso ogni legname verde nel Broggio, in Ley da Valleggia della Fontanella e dalli Pozzoli e dall'Oro della Fraccia in basso, eccetto i brinzoli.

89. - TENZA DI MOGNERII.

Item che sia tenso ogni legname nelli Mognerii sino alle Pianezze e nel Riazzolo sino al Pelario, e in detta valle di Nava sino al Valaro e Mariolo.

90. - TENZA DI SELVAPIANA.

Item che sia tenso ogni legname verde nel basso di Selvapiana, cioè dalla Fontana di Selvapiana in fuori e dalli prati di Selvapiana in basso sino al fiume della Cairasca, e dal Croso di Selvapiana in dentro.

91. - DELLA TENZA DEL MONTE DI NEMBRO.

Item hanno ordinato che fra i casolari del monte di Nembro, dopo che sarà tensato, non vi sia alcuna persona che tenga o debba tenere alcuna bestia sterile o da latte in detto monte di Nembro, nè nelli confini di detto monte cioè dal Croso, da fondo del Piaggio di Selvapiana in dentro, e dalla presa del Bùsino del Forno in dentro, sotto pena da pagare a detto comune soldi cinque imp. per qualsivoglia bestia, giorno e notte.

92. - DI NON RACCOGLIERE LA RASA.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona forastiera che ardisca o presuma di raccogliere alcuna raso sopra detto territorio di tutta la valle di Divedro, sotto la pena di soldi venti imp. e perda detta raso raccolta, come di sopra.

93. - DI NON DARE ABITAZIONE A QUELLI CHE RACCOLGONO LA RASA.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona di detta valle di Divedro che ardisca o presuma dare alli suddetti forastieri che raccolgono la raso alcun abitacolo, nè da mangiare, nè da bere, nè di giorno, nè di notte, sotto pena di soldi cinque imperiali per qualsivoglia persona e volta.

94. - CHE IL BOSCO DI SIGEZO SIA TENSO.

Item hanno ordinato che ogni bosco che è in tutto il territorio di Sigezo sia tenso tutto il tempo dell'anno. E questo sotto pena di soldi cinque imperiali per qualsivoglia persona, pianta e volta. E qualunque degno di fede possa accusare.

95. - CHE IL BOSCO DI TULLIAGA SIA TENSO.

Item hanno ordinato che ogni bosco che si trova presso la Tulliaga sia tenso tutto il tempo dell'anno. E questo sotto pena di soldi cinque imperiali per qualsivoglia persona, pianta e volta. E qualunque degno di fede possa accusare.

96. - DELLA TENSA DELLA STRADA DI CUGLIA.

Item hanno ordinato che sia tenso dalla strada di Gorta a basso e dalla strada di Cuglia a basso. E nella medesima pena sia incorsa qualsivoglia bestia che si troverà nel tenso.

97. - DELLA TENSA DELLI PIAZZOLI DI CALANDRA.

Item hanno ordinato che nelli Piaggi di Calandra si osservi la tenso come è definita e terminata dalla Torriggia di Calentizeno. Salvo che le bestie nelli Piaggi di Calandra possano, senza pena, andare a bere alla Torriggia del forno per la valle Barzasca, e non per altra parte. E questo sotto pena di soldi cinque imp. per qualsivoglia volta e truppa di bestie.

98. - DEL VINO DA VENDERE E MISURARE.

Item hanno ordinato che in nessun tempo dell'anno si venda vino in detta valle di Divedro, dopo che sarà suonata l'Ave Maria venendo la notte, in nessuna osteria della valle di Divedro, nè in casa della detta osteria. Nè in giorno di domenica alla mattina sino a che non sarà celebrata la messa maggiore alla chiesa maggiore di S. Giorgio di Divedro. Eccetto alli forastieri e infermi. E che qualunque persona che venda vino in detta valle di Divedro sia tenuta e debba misurarlo giustamente alla misura del Borgo di Duomo, segnata col segno del Podestà del Borgo di Duomo. E questo sotto pena di soldi dodici per qualsivoglia misura e per qualsivoglia persona che dia o riceva con misura non giusta. Ed essa si brucci nella sosta del comune.

99. - DI NON SCACCIAR LE BESTIE DA ALCUN LOCO
SE NON SARA' TENSO.

Item hanno ordinato che in niun tempo dell'anno, se non sarà nel tenso del comune della valle di Divedro, non si scacci alcuna bestia o bestie di alcuna persona di detta valle in qualunque parte o territorio di detta valle di Divedro. E questo sotto pena di soldi cinque imperiali per qualsivoglia persona e volta che si contrafarà. E qualunque degno di fede possa accusare.

100. - DELLA TENSA DEL BOSCO CHE E' DIETRO LA SOLA.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona di detta valle di Divedro che in alcun tempo dell'anno ardisca, nè presuma tagliare alcun legname verde nel bosco che è dietro la Sola di Nembro della valle di Divedro, cioè dalla Bocca di Dresio in dentro sino al Castelletto. E

questo sotto pena di soldi cinque imperiali per qualsivoglia persona contrafaciente e pianta. E qualunque degno di fede possa accusare.

101. - DEL BOSCO TENSATO DIETRO IL PRATO DEL BOSCO.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona della valle di Divedro che in alcun tempo dell'anno ardisca, nè presuma tagliare alcun legname verde nel bosco che è dietro il Prato del Bosco di Nembro. Cioè dalle lochie di Lurione in dentro e del Lavancalo della strada in fuori e dal principio del Bùsino di Giacomo a basso. E questo sotto pena di soldi cinque imperiali per qualunque persona contrafaciente e volta.

102. - DI NON DARE LE BESTIE IN CURA FUORI DEL TERRITORIO DELLA VALLE DI DIVEDRO.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona della valle di Divedro che per l'avvenire ardisca, nè presuma, nè per sè medesima, nè per alcuna altra persona, dare, nè fare dare alcuna bestia, cioè vacche, pecore e capre fuori del territorio del comune della valle di Divedro ad alcuna persona che abiti fuori del territorio del comune della valle di Divedro in cura alla metà o fitto. E questo sotto pena di perdere le dette bestie. Della quale pena la terza parte sia della Corte di Matterella, l'altra del comune di Divedro e la terza dell'accusatore.

103. - DEL RIPONERE GLI INSTRUMENTI DEL COMUNE.

Item hanno ordinato che li consoli e credenzieri del comune suddetto, nel principio del loro ufficio, e sotto il legame del loro giuramento, siano tenuti e debbano reponere e far reponer i libri e instrumenti fatti in favore del comune della valle di Divedro nello scrigno del comune a questo effetto eletto, e fare fedelmente osservare quelle cose.

104. - DELLI MONTI TENSATI.

Item hanno ordinato che tutte le persone della valle di Divedro che abitano con le loro bestie, dopo che saranno usciti dalli alpi, dopo la festa di S. Bartolomeo Apostolo, debbano stare nelli infrascritti monti: cioè in Mojarò, Colterio, Marzasca tre settimane nelle coerenze ordinate nelli statuti di detto comune, sotto pena di soldi cinque imperiali per qualunque bestia.

105. - DELLA TENZA DOPO LA FESTA DI S.MICHELE.

Item hanno ordinato che dalle cime delle Selve del comune della valle di Divedro, dalla loggia di Balzio e dalla Bocca del comune grande a basso sia tenso sino alla festa di tutti i Santi. Salvo che tutte le persone della detta valle che abitano con le loro bestie nelli lochi e coerenze del comune della valle suddetta possano, dopo la festa di S.Michele, venire con le loro bestie ad abitare di notte solamente e non pascolare nelle terre lavorate. E cioè nel loco di Toriggia, Cattagna, nel loco di Rustiano, nel loco della valle Cassa senza pena. Non ostante li statuti di detto comune che parlano in contrario. Item che possano pascolare con le loro bestie in Canedo, in Dreuzza e in Muriaga otto giorni del mese di ottobre.

106. - DELLA LICENZA DELLI CONSOLI.

Item hanno ordinato che li consoli della valle di Divedro possano alla festa di S.Bartolomeo apostolo dare licenza di tenere alcune bestie da latte fuori dei monti per li fanciulli e altre persone miserabili di detta valle, non ostante li detti statuti contrarii.

107. - DELLI BOSCHI TENSATI NEL LOCO DI TRASQUERA.

Item hanno ordinato che ogni bosco, di qualunque sorta sia, sia tensato nel loco del Cornero, cioè dal Sasso di Pozzolo in dentro, dal muro della Salta a basso, e dalla pioda di Vacis in fuori, e dalla strada dell'Alpe in su. Eccettuati i brincioli e le ginestre. E questo sotto pena di soldi cinque imperiali per qualsivoglia pianta.

108. - DELLA TENSA IN OVIGO.

Item hanno ordinato che ogni persona del comune della valle di Divedro abitante con le sue bestie nel detto luogo di Cortiggio debba stare con le sue bestie nel detto luogo di Cortiggio otto giorni dopo la festa di San Michele e che non debba passare lo Scoprio di Otтинaccio in dentro. E questo sotto pena di soldi cinque imperiali per qualunque truppa di bestie.

109. - DELLA LIBERTA' DELLI CONSOLI DI FAR FARE CASSINE.

Item hanno ordinato che li consoli del comune della valle di Divedro abbiano potestà di far fare cassine sopra li Alpi del comune, cioè una per qualunque corte di detta valle.

110. - DEL MODO DI FAR LI UFFICIALI DI DETTO COMUNE.

Item hanno ordinato che qualunque capo di casa e padre di famiglia di detta valle in qualunque giorno delle calende di gennaio di qualsivoglia anno debba ritrovarsi nella sosta del comune a fare i suoi ordini in eleggere i consoli, i sindaci e i credenzieri e altri ufficiali di detto comune, sotto pena di soldi cinque imperiali per qualsivoglia persona. E ogni persona di detta valle, di quelli luoghi nei quali si devono eleggere i consoli di quell'anno, che partirà da detta valle di Divedro per otto giorni prima delle calende di gennaio senza licenza dei consoli e credenzieri di detto anno, dia e paghi per persona e bando lire dieci imperiali per qualsivoglia persona. La quale pena sia del detto comune.

111. - DEL BOSCO TENSATO NELLE RUINE DI LINCIO.

Item hanno ordinato che ogni bosco, di qualunque sorta sia, sia tenso nel Piaggio di Lincio e nelle rovine di Lincio dal Polè a basso e dal Riazzòlo in dentro e da Maulone in fuori e dal fiume della Cairasca in su conforme le possessioni lavorate e fuori delle possessioni lavorate. Riservati i brincioli e boscioi. Sotto pena di soldi cinque imperiali per qualsivoglia pianta.

112. - DELLA TENSA DEL GAGGIO.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona che per l'avvenire ardisca, nè presuma condurre, nè far condurre alcun legname per tutto il territorio del Gaggio di Gorta, cioè dall'Incisa in dentro, da Lavancalo in fora, nè porre il fuoco in alcun bosco del comune della valle di Divedro, sotto pena di soldi cinque imperiali per qualsivoglia persona e volta. E qualsivoglia degno di fede possa accusare. Item sia tenuto alla restituzione del danno senza speciale licenza dei consoli di detta valle.

113. - DELLA TENSA DEL PIANO DELLA VALLE DI DIVEDRO.

Item hanno ordinato che sia tenso dalle Fontanelle in qua presso Tulliaga sino a tutto il territorio di Rustiano, cioè nelle terre lavorate, sino alla festa di tutti i Santi. Soto pena e bando contenuta in detti statuti del comune.

114. - CAPITOLO MANCANTE.

(Il capitolo 114 manca nella traduzione del 1697. Evidentemente perchè è la ripetizione del capitolo 94, già superiormente tradotto).

115. - DI NON RACCOGLIERE ALCUNA DECIMA.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona, di qualunque condizione sia, nella valle di Divedro, o che abita in quella, che per l'avvenire ardisca, nè presuma raccogliere, nè far raccogliere alcuna decima in detta valle, nè pubblicamente, nè privatamente, nè dare aiuto, consiglio, nè favore, nè abitacolo ad alcuna persona, in alcun modo, raccogliente decime in detta valle di Divedro. Nè possa comperare, nè investirsi in alcun modo, diritto o titolo di alcuna decima di detta valle dal alcuni Patroni o collegii. E quello che contrafarà cada e sia privo di tutti i beneficii di detto comune, cioè che non abbia, nè debba avere la volta, nè partita delle balle, nè possa pascolare nel comunale, nè far raccolta nei boschi in alcuna parte di detto comu-

ne, nè avere alcuna altra utilità. E sia castigato come forestiero, anzi sia ribelle di tutto il comune.

116. - DELLA TENSA DEL BOSCO VERDE.

Item hanno ordinato che sia tenso tutto il bosco verde dalli sassi di Selvanegra a basso e dalli Chiosi della Tulliaga in dentro e dalli Chiosi di Cortiggio in fuori e dalla Diveria in su. Eccetto le frasche, i brincioli e le ginestre. E che nessuno debba in detti confini fare alcuna tagliata di bosco verde sotto pena di soldi cinque imperiali per qualsivoglia pianta e volta.

117. - CHE QUELLI CHE LAVORANO ALCUNE TERRE A FITTO PAGINGO LE TAGLIE, AGGRAVII E ALTRE SPESE.

Item hanno ordinato che qualunque persona della valle di Divedro, ovvero che abita in quella, che lavori alcuna terra o possessione a fitto da qualche persona che abiti fuori di detta valle, da ora in avanti sia obbligata e debba pagare tutte le taglie, aggravii e spese da imponersi sopra detti beni dalli consoli e credenzieri di detta valle si come pagano altri vicini di detto comune. E che si possano, per dette taglie, pignorarli e molestarli come si fa ad altri vicini. E parimenti che qualunque persona che sia stata fatta vicina di detto comune e che venda alcun possesso e beni ad un forastiero che non sia vicino e che abiti fuori di detta valle, come sopra, sia tenuta e debba pagare sempre tutte le taglie e spese. Salvo però che quello che paga fitto possa avere il regresso per dette taglie contro il padrone della possessione.

118. - CHE LI CONSOLI DEBBANO COMINCIARE L'INVESTITURA DELLA SOSTA.

Item hanno ordinato che li consoli e credenzieri della valle di Divedro che saranno debbano incominciare l'investitura della sosta ogni anno nella festa di S. Andrea apostolo, e far incantare detta sosta di modo che sia deliberata nelle calende di gennaio prossime a venire. E il partitore che avrà incantato e quello al quale sarà deliberata detta sosta, debbano entrare, partire e governare essa sosta e partita delle balle a cominciare delle calende di gennaio secondo la forma delli statuti e patti opportuni con detti consoli e credenzieri. E che il partitore della sosta dell'anno passato non debba occuparsi di detta sosta e partita dall'ultimo giorno di dicembre. E le balle che saranno portate a detta sosta l'ultimo giorno di dicembre inclusivamente fino a mezza notte, siano del primo partitore, e dopo non debba più occuparsene, ma essa partita delle balle sia libera di detto comune, ovvero di quello che sarà stato costituito da detti consoli e credenzieri, come sopra si è detto.

119. - CHE QUELLI CHE INCANTANO DETTA SOSTA SIANO OBBLIGATI A FARE IL DEPOSITO.

Item hanno ordinato che qualunque persona che incanti la sosta o pedaggio di detto comune, nel principio dell'incanto, sia tenuto a fare uno deposito di lire dieci imperiali per detta sosta e pedaggio nelle mani delli consoli di detta valle.

120. - DEL CENSO DA PAGARSI NELL'INCANTO DELLA SOSTA.

Item hanno ordinato che da ora in avanti in perpetuo si debba pagare dalli uomini della valle di Divedro il salario, ovvero censo, dell'Ill.mo signor Duca di Milano del fitto della loro sosta, ogni volta che sarà lecito e imposto nella generale credenza dell'Ossola senza alcuna eccezione. E che di detto fitto si debba pagare al Reverendiss. Monsignor Vescovo di Novara ogni anno lire trentatré e soldi dodici imperiali e staja dodici di biada di mistura, e staja doi di avena, o più o meno come si troverà contenersi nello istituto di investizione fatto dal detto Monsignor Vescovo alli detti uomini della valle di Divedro, e una candeta di libre..... nella festa di S. Maria Madalena alla chiesa di S. Gervasio e Protasio. E se di detto fitto ne avvanza sia di detto comune. E di questo, prima si paghi il debito che il comune tiene con qualsivoglia persona. E l'istrumento dell'investitura della sosta si concepisca conforme al tenore delli statuti, e come meglio parrà. E quello che contrafarà dia e paghi di pena e bando lire dieci imperiali per ogni volta.

121. - DELLE BALLE DA SEGNARE DAL PARTITORE.

Item hanno ordinato che il partitore della detta valle debba segnare tutte le balle.

122. - IN QUALE LOCO SI DEBBA RACCOGLIERE IL PEDAGGIO.

Item hanno ordinato che il pedaggio non si possa raccogliere nella valle di Divedro se non in Varzo, in Fontana e in Alneda.

123. - DEL BOSCO TENSATO.

Item hanno ordinato che sia tenso tutto il bosco dall'Oro delle Cogne delli Tomi e dalla Fontanella sin alla Valleggia del Sassolo e dalla strada de le Fraccia in giù, eccetto i brincioli.

124. - DI NON RACCOGLIERE IL LEGNAME NELLA COLMINE ROTTA.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona che debba raccogliere o far raccoglie alcun legname verde nelle Colmine rotta da Lavancalo di Valdo in fuori, nè alcuna dasa. E questo sotto pena di soldi cinque imperiali per qualsivoglia pianta e volta e dasa.

125. - DELLA TENZA DEL BOSCO DI BUGLIAGA.

Item hanno ordinato che sia tenso tutto il bosco che è nel loco di Bugliaga, cioè nel loco della Colla, dalle chiuse di Bugliaga in su, dal Riale di Bugliaga in fora, dalle Caselle della Colla in basso e dalla pianezza di Dazzoldo a basso, e da Sasso Guioli in dentro e dalle terre fruttifere in su. E similmente sia tenso nel loco della Cresta-Balma, cioè dal Riale della Balma in fuori e dalli Sassi della Balma in giù e in fuori fino alle clausure delle terre lavorate. E questo sotto pena di soldi cinque imperiali per qualunque persona, pianta e volta.

126. - DEL DEPOSITO DA FARSI DAL PEDAGGIARIO.

Item hanno ordinato che il pedaggiario che avrà incantato le some sia obbligato dare il deposito alli consoli di soldi trentadue imperiali. Se non piglierà le dette some, come sopra, e commetterà frode nelle cose suddette, perde il deposito.

FINE DEI CAPITOLI.

* * *

In nome del Signore così sia. L'anno della Natività del medesimo, l'anno 1322, indizione quinta, il giorno venti del mese di ottobre. In piazza e generale credenza della università di detta valle di Divedro: convocati e congregati ad alta voce, al suono della campana, come di solito, nella sosta del comune: di mandato delli infrascritti consoli e credenzieri sono stati letti e pubblicati tutti li suddetti statuti e ordini. E interrogando li consoli e credenzieri se così piace e si debba ordinare e deliberare come sopra si contiene, hanno risposto tutti li uomini di detta università che così si faccia e ordini, e gli detti statuti sono stati approvati, ratificati e confermati dalli consoli e credenzieri infrascritti e uomini dell'università, che debbano perpetuamente valere. I nomi dei quali consoli e credenzieri sono questi: Minolo Davrino di Salla, Giacomo detto il Chierico di Giozza, Guglielmo Trivello di Cattagna consoli di detta valle. Prevenzalo di Durogna, Zanolo Trivello da Cattagna, Zanino della Torre, Zanino della Fontana, Giacomo di Brovello, Antonio Pingerollo, Giovanni Guidetto di Durogna, Pirino detto Viceno da Bigaluno, Giorgio de Rossi, Molo de Runchi, Ottino di Ardignago, Minolo di Marzo, credenzieri di detta valle.

CAPITOLO AGGIUNTO

DI NON CONDURRE ALCUNA BESTIA FUORI DELLA VALLE A MANGIARE FIENO.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona della valle di Divedro che da ora innanzi debba condurre, nè far condurre alcuna bestia di detta valle, ovvero delle persone di quella, a mangiare fieno fuori di quella, cioè dal riale confinale in fuori e da Latinasca in dentro, cioè vacche, capre, pecore, sterili o da latte, in niun tempo dell'anno senza speciale licenza di detto comune, sotto pena di perdere le medesime bestie. Della quale pena la terza parte sia del comune, l'altra dell'accusatore, e l'altra della Corte di Matterella.

* * *

Questa è una copia di una lettera ducale di confermazione delli presenti statuti della valle di Divedro, la quale è dell'infrascritto tenore:

Bianca Maria Duchessa di Milano, di Cremona Patrona, Galeazzo Maria Sforza Duca di Milano, Visconte di Pavia.

Hanno mandato a noi li consoli, comune e uomini di tutta la valle di Divedro di Domo d'Ossola che i loro statuti e ordini fatti in diversi tempi in numero di centoventisei, delli quali il primo è: che se nascesse qualche discordia fra consoli e credenzieri e consiglieri del comune che eserciscono ufficio del comune, e non concordassero insieme, che incontinenti, mediante il loro giuramento, e l'ultimo finisce: depositum suum quotiescumque fuerit contra praedicta: vogliamo confermarli e approvarli. E desiderando noi di concedere quanto domandano per la singolare loro fede e meriti che portano a noi e al nostro Stato, abbiamo fatto vedere ed esaminare detti ordini e statuti dal nostro Consiglio di Giustizia, il quale ci ha riferito che gli detti statuti e ordini conforme la consuetudine di detta valle, sono assai onesti e tollerabili e meritamente degni di confermarsi. Che perciò, attese le ragioni e rispetti sopra allegati, i detti statuti e ordini e le cose in quelli contenute abbiamo confermato e approvato, e vogliamo che abbiano i loro effetti, comandando a tutti li ufficiali di detta valle, tanto presenti che futuri, che osservino li detti statuti e ordini e inviolabilmente li facciano osservare, per quanto amore ci portano, sino a nostro volere. E per fede delle dette cose abbiamo comandato che si faccia e registri la presente col nostro sigillo.

Dato a Milano il di 4 luglio 1466.

GRIDA DELLA CORTE DI MATTARELLA

Nel manoscritto di traduzione degli statuti della valle di Vedro vi è aggiunta la seguente grida in varii capitoli, grida che è interessante per la storia della valle. La riportiamo.

* * *

Per parte e comandamento di qualsivoglia giudice della Corte di Mattarella, ad istanza delli consoli della valle di Divedro, quali sono di presente e che saranno per l'avvenire, viene pubblicata la infrascritta Grida sopra il ponte della Roggia di Duomodossola e sovra la piazza di Varzo della valle di Divedro, dove è solito pubblicarsi ogni altra cosa e ogni Grida.

I - CAPITOLO PER IL BOSCO.

Si avvisa qualsivoglia sorta di persone e condizione, che da qui innanzi non ardisca, nè abbia presunzione in alcun modo e maniera, tagliare, nè far tagliare alcuna pianta di bosco di qualsivoglia sorta che sia, tanto verde come secco nel territorio della valle di Divedro, in qualsi-

voglia parte esse piante siano e giaciano. E questo sotto pena di lire tre imperiali per ogni pianta di larice, e lire due per qualsivoglia pianta di pecia, e soldi venti imperiali per qualsivoglia sorta di pianta. E a chi contrafarà alla Grida per qualsivoglia volta e persona viene imposta la suddetta pena, e la terza parte sia applicata al Signor Podestà della Corte di Mattarella, l'altra all'accusatore, e l'altra alli consoli della valle di Divedro. E si darà fede a qualsivoglia persona che darà notizia e accuserà tali contrafacienti. E per la pena di tutti i delitti si sta al giuramento delli consoli. E la metà della pena vada al Signor Podestà e consoli come sopra.

2. - CAPITOLO DI NON PASCOLARE CON LE BESTIE FORASTIERE.

Di più che non vi sia persona alcuna forastiera, cioè che non mantenga il fuoco in questa valle e che non paghi i carichi ordinarii imposti nella comunità di Divedro, che in alcun modo da qui innanzi debba pascolare nè far pascolare niuna sorta di bestie, cioè cavalli, vacche e di qualsivoglia sorta. E questo sotto pena di lire tre imperiali per ogni cavallo, cavalla, asino, asina, e soldi trenta per ogni bestia bovina, e soldi dieci per ogni bestia minuta. E chi contrafarà alla detta Grida pagherà la suddetta pena da applicarsi come sopra.

3. - CAPITOLO PER LA RASA E TREMENTINA.

Di più non vi sia persona di detta valle di Divedro, nè forastiera che ardisca di raccogliere, o far raccogliere rasa o trementina o, come dicono, larsina, nel territorio di Divedro sotto pena di soldi venti imperiali per ogni volta e qualsivoglia persona, e soldi venti per ogni vasetto, ossia ampolla, di detta rasa o larsina. E detta pena da applicarsi come sopra.

4. - CAPITOLO DELLE CIVERE E LEGNAMI DA VENDERE FUORI DELLA VALLE.

Di più non vi sia alcuna persona di qualsivoglia sorta, grado e condizione la quale da qui innanzi, o per l'avvenire, ardisca vendere, nè donare, nè portar fuori della valle di Divedro alcuna sorta di legname, tanto verde quanto secco, e vasi di legname fabbricati, come sarebbe vasselli da vino, panaggie, panaggini, civere, e ogni sorta di legname, nè donarlo, nè venderlo a forastieri. E questo sotto pena di soldi trenta per ogni fatto, e lire quattro per ogni soma, e lire sei imp. per qualsivoglia vaso, e dette pene hanno da essere applicate come sopra. E quelle tali persone forastiere, le quali condurranno o faranno condurre fuori di detta valle, perderanno detti legnami e vasi di legno. Tutti sono tenuti a dar notizia alli consoli, altrimenti incorreranno nelle medesime pene da applicarsi come sopra.

5. - CAPITOLO PER LA PESCIA.

Di più non vi sia persona da qui innanzi, o per l'avvenire, che abbia ardire di portare, nè far portare alcuna pescia fatta, nè raccolta in detta valle fuori della valle, sotto pena di lire tre imperiali per qualsivoglia volta, e lire tre per qualsivoglia persona che contrafarà, e soldi quaranta per ogni cavallante o condottiero, e ancora soldi venti per ogni fatto di pescia, e di più perda la detta roba. E la detta pena da applicarsi come sopra.

6. - CAPITOLO DI NON METTERE FUOCO NEL BOSCO.

Di più non vi sia persona, la quale ardisca, da qui innanzi, in tutto il territorio di Divedro, mettere fuoco nelli brincioli e boschi sotto pena di lire tre per ogni persona e volta. E qualunque persona degna di fede, che accusa le suddette persone contrafacienti guadagni le suddette pene. E sia tenuto il padre e la madre stare per i figliuoli e le figliuole, li padroni per li servi e le serve.

7. - CAPITOLO PER LI FORESTIERI.

Di più non vi sia persona forestiera che da qui innanzi e per l'avvenire, ardisca tagliare o far tagliare alcuna sorta di piante verdi nel territorio di Divedro, nè portarle, nè farle portare fuori della valle sotto pena di lire sei per qualsivoglia pianta e volta e perda le suddette piante. E detta pena da applicarsi come sopra.

8. - CAPITOLO PER LA TAGLIATA.

Di più che non vi sia persona forastiera che ardisca di portare, nè far portare fuori della valle di Divedro niuna sorta di bosco, tanto verde quanto secco, il quale è in Antamia, il quale bosco si chiama teia (o teglia), e tutte le altre sorte poste in detto loco di Antamia e in ogni altro loco vicino, che li uomini e consoli di Divedro hanno comperato dalla comunità di Frassinodo, patria del Vallese. E questo sotto pena di lire sei imperiali per ogni fatto, e lire dieci per qualsivoglia soma e mezza soma. E in più di lasciare detto legname, ossai teglia, in mano dei consoli che in quel tempo o di presente saranno. E dette pene da applicarsi come sopra.

9. - CAPITOLO DI NON CARICAR ALL'ALPI AVANTI TEMPO.

Di più non vi sia persona che per l'avvenire e da qui innanzi ardisca di caricare all' alpi con le bestie bovine, nè con bestie minute avanti il termine stabilito dai consoli e uomini, nè ancora rompere i tensi con niuna sorta di bestie, sotto pena di lire tre imperiali per ogni bestia bovina, e soldi dieci per ogni bestia minuta. E detta pena deve essere applicata come sopra per ciascuna volta che si contrafarà a detto ordine.

10. - CAPITOLO PER IL BOSCO DELL'OVIGO.

Di più non vi sia persona che da qui in avanti, tanto più se fosse forastiera, che ardisca di tagliare o far tagliare alcune piante verdi, le quali sono nell'Ovigo, cioè dal Cruppo di Aiollo in giù, dalla Scarpia di Albiona in giù, dal Sasso di Gondo in giù, dal Riale confinale in dentro, sotto pena di lire tre imperiali per ogni pianta di larice e di pecia o avonio, o come si dice pecioni, ciò per ciascuna volta e soldi venti per ogni pianta di faggio, beula, e soldi quindici per qualsivoglia pianta di cloria e di qualsiasi altra sorta di bosco verde, per ogni volta. E dette pene da applicarsi come sopra.

11. - CAPITOLO PER LE BESTIE FORASTIERE DI NON CONDURLE NELLI ALPI.

Di più non vi sia persona che ardisca da qui innanzi condurre nè far condurre alcuna sorta di bestie, tanto bovine quanto minute, quali si siano, dal Riale confinale in fuori e dalli confini tra Divedro e Vallese in dentro, per condurre dette bestie sopra li Alpi e pascoli nella valle di Divedro contro li ordini di detta valle. E questo sotto la pena di lire dieci imp. per ogni bestia bovina, e lire dieci per ogni persona conducente bestie sopra detti alpi e pascoli del territorio di Divedro. E questa pena per ogni volta da applicarsi come sopra.

12. - CAPITOLO PER LE ROGGIE NELLI ALPI E PORTARE FUORI IL LETAME.

Di più che ogni persona conducente le proprie bestie, o le bestie di altre persone della valle di Divedro sopra li alpi sia tenuta e debba condur per le roggie delli detti alpi il letame. Con detto ingrasso viene poi più abbondanza di erbe per pascolare li detti bestiami. E chi contrafarà a detti ordini paghi la pena di soldi venti per ogni bestia bovina e soldi cinque per ogni bestia minuta. E detta pena deve essere applicata, come sopra, la terza parte al Podestà della Corte di MAttarella, l'altra all'accusatore, e l'altra alli consoli. E che qualsivoglia persona degna di fede possa accusare. Per eseguire la pena può anche servire il giuramento dei consoli.

Di più se vi saranno bestie, cavallo, cavalla, mulo o mula le quali non siano solite portare ovvero pigliare la partita delle balle e che non servono per detta partita, non possano essere mandati sopra li alpi, nè stare ivi prima della festa di S. Giovanni Battista sotto pena di lire sei imperiali per qualsivoglia bestia sopra nominata. E in più i consoli, subito che avranno notizia di dette bestie nelli alpi, vadano o mandino a pigliar dette bestie a spese dei padroni, oltre la soprascritta pena da applicarsi come sopra.

13. - CAPITOLO PER LI BENI DEL COMUNE OCCUPATI DA PARTICOLARI.

Di più che non vi sia persona, di qualsivoglia grado o condizione, che da qui innanzi ardi-

sca occupare beni del comune della valle di Divedro in qualsivoglia parte di tutto il territorio della valle di Divedro per fabbricare case o altri edifici, o murarli dentro o coltivare detti beni del comune. E ciò sotto pena di lire tre imperiali per ogni spazza di terreno, e la pena deve essere applicata come sopra. Di più quel tale che avrà occupato tali beni, sia tenuto a rilasciarli.

14. - CAPITOLO PER IL GAGGIO, DI NON CONDURRE LEGNAME.

Di più che non vi sia persona che qui innanzi ardisca condurre per il gaggio legni, nè verdi, nè secchi, eccetto quanto potessero portare due uomini. E ciò dall'Incisa in dentro, però con licenza dei consoli e uomini di detta valle, sotto pena di scudi due d'oro per qualsivoglia persona e qualsivoglia volta. E la pena deve edere applicata come sopra.

15. - CAPITOLO DI NON TENERE CAPRE DALLA CIMA DELLE CASTAGNE IN GIU'.

Di più non vi sia persona la quale ardisca tenere capre nei luoghi vietati per gli ordini di detta valle, e cioè fin dove arrivano e circondano li alberi di castagno. E ciò nè di notte, nè di giorno sotto pena ai contrafacienti di lire tre per ogni capra e qualsivoglia volta. Detta pena deve essere applicata come sopra.

16. - CAPITOLO DI NON TENERE CAPRE, NE' VITELLI DALLA CIMA DELLE SELVE IN GIU', DA S. BARTOLOMEO FINO A S. MICHELE.

Di più non vi sia persona la quale ardisca da qui in avanti dalla cima delli alberi castanei, cioè dalle selve in giù, tenere vitelli nè altra sorta di bestie dalla festa di S. Bartolomeo sino alla festa di S. Michele sotto pena di lire tre imperiali per qualsivoglia bestia e volta. E detta pena deve essere applicata come sopra.

17. - CAPITOLO PER LA FOGLIA.

Di più non vi sia persona la quale ardisca di qui in avanti raccogliere, nè far raccogliere niuna sorta di foglie di qualsivoglia pianta che produce foglia, sotto pena di lire tre imperiali per qualsivoglia fatto, persona e volta. E la pena deve essere applicata come sopra.

18. - GRIDA DI NON PASCOLARE.

D'ordine dell'Ill.mo signor Dottor Tomaso Meda, podestà della Corte di Mattarella, e per comodo de li consoli e uomini della valle di Divedro e per vigore delli statuti di questa giurisdizione, per tenor della presente pubblica Grida e comandamento: Che niuna persona, di qualsivoglia stato o condizione sia, ardisca con le proprie bestie pascolare, nè far pascolare con bestie di qualsivoglia sorta nel territorio di Divedro dai luoghi nei quali si semina grano in giù per non danneggiar li seminati e per altri rispetti, sotto pena di uno scudo per ciascuna bestia grossa, cioè vacca, bovini, muli, cavalli, asini, e mezzo scudo per ogni bestia minuta, cioè capre, pecore e simili. E ciò per ogni volta. E la pena da applicarsi per un terzo all'ufficio, un terzo all'accusatore e l'altro terzo alla corte. E oltre la pena statutaria la compensazione del danno a chi l'avrà sofferto.

Con avvertenza che si darà piena fede all'accusatore con un testimonio degno di fede. E la presente deve essere pubblicata alla chiesa parrocchiale di Varzo, e l'affissione di essa alla porta di detta chiesa, ovvero al luogo solito di detta comunità. E si darà piena fede a qualsiasi servitore. E se alcuno si sentirà aggravato, comparisca il terzo giorno dopo la pubblicazione della presente avanti al prefato Signor Podestà a dire la causa della sua doglianza.